

INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI: NATURA DEL REATO E PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO

B&P NEWS

Ecoreati
231/2001

Una sentenza della Corte di Cassazione (n. 10933 del 13.03.2019) spiega come la natura del reato di "inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti", previsto all'art. 256 co. 4 del Codice dell'Ambiente (d.lgs. 152/2006), sia varia e possa condurre a diverse conseguenze.

Il caso

Il caso considerato dalla Suprema Corte era relativo alla gestione di una isola ecologica in un Comune del Viterbese, dove i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata erano rimasti sparsi sul piazzale invece che all'interno degli scarrabili, come previsto dalle prescrizioni delle autorizzazioni.

Il difensore aveva proposto impugnazione lamentando unicamente la mancata concessione della causa di non punibilità dell'art. 131-*bis* c.p., che consente al Giudice di prosciogliere l'imputato in caso di reati di minore gravità, qualora l'offesa sia di *particolare tenuità* e la condotta non sia abituale.

La sentenza

La sentenza coglie l'occasione per ripercorrere la particolarità del reato di inosservanza delle prescrizioni nella gestione dei rifiuti, che è in primo luogo **autonomo rispetto agli altri reati di gestione illecita di rifiuti** ex art. 256 co. 1, 2 e 3 d.lgs. 152/2006 (e non una semplice circostanza attenuante, come ricorda anche Cass. Pen. 42394/2011).

Secondo la Cassazione il reato in questione, a seconda del caso concreto:

- a) è **eventualmente permanente**, nei casi in cui viene a mancare il rispetto di una condizione necessaria per il rispetto dell'autorizzazione e quindi la "gestione difforme" si protrae nel tempo senza essere regolarizzata (v. anche Cass. Pen. 24110/2012);
- b) può essere **istantaneo**, nei casi in cui la violazione venga di fatto immediatamente ricondotta nei limiti e nelle prescrizioni previste dall'autorizzazione (es. stoccaggio in zone non autorizzate);
- c) è **eventualmente abituale**, nei casi in cui la violazione sia frutto di condotte reiterate con le quali l'illecito viene di fatto ripetuto più volte.

Correttamente la Cassazione osserva che **questa natura "ibrida" è dovuta alla particolarità della fattispecie**, che fa riferimento in modo generico alle prescrizioni contenute nei titoli abilitativi: queste, per loro natura, possono anche essere espressamente individuate a seconda della particolare attività autorizzata.

La particolare tenuità del fatto

È quindi possibile che il reato di inosservanza delle prescrizioni venga dichiarato "di particolare tenuità" e, per l'effetto, essere oggetto di una causa di non punibilità?

La Corte ricorda che l'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. è preclusa ai soli reati *necessariamente abituali*, cioè quelli che si configurano solamente con una reiterazione di condotte, e non anche ai reati *eventualmente abituali* come quello in esame (Cass. Pen. 48318/2016).

A rigor di logica, quindi, la causa di non punibilità è ammissibile: occorre però valutare che il reato non sia per altre ragioni valutato come di gravità tale da non consentirne l'applicazione.

Ad esempio, dovendosi valutare anche la particolare tenuità dell'offesa sotto altri profili, la giurisprudenza riconosce che questa sarà tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sarà protratta la permanenza del reato (Cass. Pen. 47039/2015).

25.03.2019

Jacopo Perina


